

**Piano operativo di razionalizzazione delle società  
e delle partecipazioni societarie compresa relazione tecnica**  
(art. 1 commi 611 - 614 Legge 23 dicembre 2014 n. 190)

**QUADRO NORMATIVO.**

Le società partecipate dalle amministrazioni pubbliche sono state oggetto di particolari attenzioni sia del legislatore nazionale che provinciale.

Negli ultimi anni le società pubbliche sono state oggetto di una serie di disposizioni normative che hanno accentuato i profili di specialità della disciplina rispetto a quella generale applicabile alle società commerciali e contenuta nel suo nucleo essenziale nel codice civile.

Già con la Legge nr. 244 dd. 24.12.2007 (finanziaria 2008), gli Enti locali sono stati invitati a provvedere alla ricognizione delle rispettive partecipazioni societarie allo scopo di individuare quelle consentite e dismettere quelle vietate. In particolare il comma 27 dell'art. 3 della legge citata disponeva che le amministrazioni "non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società" ricordando al contempo che "... è sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12.04.2006 nr. 163, e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30.03.2001 nr. 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza".

L'attività normativa provinciale è stata crescente; la L.P. 27 dicembre 2010, n. 27 (legge finanziaria per il 2011) ha stabilito che la Giunta Provinciale, d'intesa con il Consiglio delle Autonomie Locali, disciplini gli obblighi relativi al patto di stabilità con riferimento agli enti locali e organismi strumentali ed ancora il *Protocollo d'intesa per l'individuazione delle misure di contenimento delle spese relative alle società controllate dagli enti locali* del 20 settembre 2012.

Il Protocollo sopracitato fissa il principio per cui anche le società pubbliche sono tenute a concorrere all'obiettivo di risanamento della finanza pubblica e quindi impone agli enti locali, che in qualità di soci controllano in via diretta, singolarmente o insieme ad altri enti locali, società di capitali, ad esclusione di quelle quotate in borsa e di quelle partecipate dalla Provincia Autonoma di Trento per la maggioranza del capitale, di adottare delle misure in termini di disciplina e verifica del raggiungimento di tale obiettivo nonché valutare l'opportunità di imporre misure eccedenti quelle minime fissate nel protocollo medesimo.

In particolare, gli articoli del protocollo:

- l'art. 1 "*Oggetto ed ambito di applicazione*": individua quali enti e quali società ne sono destinatari, in particolare stabilisce che "*nel caso in cui il controllo sulla società sia riconducibile a un insieme di enti locali, tra i medesimi enti, deve essere adottato uno specifico accordo, per consentire il rispetto del Protocollo. L'accordo deve in particolare indicare le modalità organizzative e operative per consentire l'attuazione del Protocollo e a tal fine indicare, tra le altre cose, l'ente locale che in nome e per conto di tutti deve rapportarsi con la società*";
- l'art. 2 "*Direttive relative agli indirizzi e al controllo sulla gestione delle società*": dispone delle puntuali direttive per garantire l'esercizio da parte degli enti locali dell'attività di indirizzo, di vigilanza e controllo sulla gestione economica, finanziaria e patrimoniale delle loro società;
- l'art. 3 "*Direttive generali per il controllo e per il contenimento delle spese*": prevede che gli enti locali fissino dei limiti alle spese per incarichi di studio, ricerca e consulenza nonché per le spese di carattere discrezionale;



- l'art. 4 "*Direttive per il controllo e per il contenimento delle spese delle società in house*": stabilisce che siano gli enti locali ad autorizzare le nuove assunzioni a tempo indeterminato nelle società in house e stabilisce dei limiti ai compensi per il personale dirigenziale, per lo straordinario e per i viaggi di missione;
- l'art. 5 "*Compensi ai componenti dei consigli di amministrazione*" e l'art. 6 "*Numero dei componenti del consiglio di amministrazione*": fissano rispettivamente dei limiti ai compensi e al numero dei componenti il consiglio di amministrazione delle società;
- l'art. 7 "*Compensi all'organo di controllo e compensi per la revisione legale dei conti*": individua un tetto massimo ai compensi dell'organo di controllo e per la revisione legale dei conti.

La normativa è stata successivamente integrata dall'art. 4, comma 3, lettera f) della L.P. 27 dicembre 2012, n. 25 (legge finanziaria per il 2013) con nuove disposizioni finalizzate, nello specifico, al contenimento della spesa per il personale. Infatti è stato previsto che le società possano assumere personale con contratto a tempo indeterminato solo qualora vengano rispettate due condizioni:

- il numero massimo di assunzioni consentito corrisponda alle unità di personale a tempo indeterminato cessato durante il 2013 o il 2012;
- la spesa per il personale relativa al 2013 sia in ogni caso inferiore alla spesa per il personale relativa al 2011, al netto degli incrementi retributivi previsti dai contratti collettivi o individuali in essere;

La sopra citata legge finanziaria per il 2013, contiene inoltre una previsione per le aziende speciali e per le istituzioni per cui fino a quando saranno individuate nei loro confronti delle specifiche misure, trovano applicazione le direttive e i vincoli per il contenimento e il controllo della spesa destinati alle società in house, contenuti nel *Protocollo d'intesa per l'individuazione delle misure di contenimento delle spese relative alle società controllate dagli enti locali* del 20 settembre 2012.

La L.p. 1/2014 (legge finanziaria per il 2014), ha confermato con l'art. 5 gli obblighi di contenimento delle spese già vigenti e con l'art. 7 ha escluso la possibilità di attribuire compensi per gli amministratori di enti locali che, dopo tale legge, saranno nominati componenti di organi di amministrazione di società partecipate dagli enti locali di appartenenza.

Alla normativa sopra ricordata, si aggiunge, sempre a livello locale, il "Protocollo di intesa sulla Finanza Locale" siglato il 10.11.2014, il quale dispone che il Piano di miglioramento dei Comuni includa una parte dedicata agli organismi partecipati nella quale, partendo dalla fotografia della situazione esistente, la Comunità individui eventuali misure per il contenimento e per la razionalizzazione delle spese, in particolare con riferimento agli organismi così detti in house.

## **PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE**

Con la Legge 23/12/2014 n. 190 (legge di stabilità 2015), all'art. 1, commi da 611 a 614 è stato avviato un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie detenute dagli enti con lo scopo di raggiungere una concreta riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015. Per questo detta, in termini non esaustivi né tassativi, degli specifici criteri:

- a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

A rafforzamento o – a seconda dei casi - a temperamento di tali parametri, appare utile dare altresì evidenza, nella ricognizione contenuta nel presente atto, ad altri aspetti, desumibili in parte dalle proposte del citato "Programma di razionalizzazione delle partecipate locali", come ad esempio la misura della partecipazione (valutazione strategica delle "micropartecipazioni") e soprattutto la

redditività della società. Preme sottolineare peraltro che essa non va intesa sempre in senso stretto quale ritorno economico immediato dell'investimento, ma anche in senso lato, come ritorno in termini di sviluppo economico indotto sul territorio.

Analogo ragionamento si ritiene debba essere svolto in merito ai risparmi da conseguire.

L'analisi che segue concerne tutte le società partecipate direttamente dal comune, mentre, per quanto riguarda le partecipazioni indirette, essa viene limitata alle sole partecipazioni indirette detenute dalle sole società controllate dal comune, poiché solo in tali casi l'Amministrazione, in qualità di socio di riferimento, ha possibilità concrete di influire sulle decisioni del consiglio di amministrazione e di ricavare eventualmente dei vantaggi da una razionalizzazione di queste partecipazioni.

## **PIANO OPERATIVO E RENDICONTAZIONE**

Il comma 612 della citata legge dispone che i Sindaci e gli organi di vertice delle amministrazioni interessate devono a tal fine predisporre ed approvare entro il **31 marzo 2015** un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata.

Entro il **31 marzo 2016**, gli stessi organi dovranno predisporre una **relazione sui risultati conseguiti** da trasmettere alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e da pubblicare nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata.

La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Approvato il piano operativo, questo dovrà essere attuato anche attraverso cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni di società opportunamente approvati dal Consiglio Comunale.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) "per espressa previsione normativa", le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile.

Preso atto che l'amministrazione comunale in carica fino al 24 luglio c.a. non ha adottato entro il termine sopra indicato il piano di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie, e vista in tal senso la nota di sollecito della Corte dei Conti di data 22 luglio 2015 prot.n. 723 che fissa nel **31 agosto 2015** il termine ultimo per l'approvazione di che trattasi, si ritiene di procedere per quanto di competenza all'approvazione dello stesso piano previsto dalla normativa sopra citata compreso di relazione tecnica seppur in considerazione del fatto che presumibilmente nel prossimo mese di novembre, nel Comune di Lona-Lases si terranno le elezioni per il rinnovo dell'Amministrazione comunale, per cui il presente piano operativo potrà essere suscettibile di integrazioni e modifiche da parte dell'Amministrazione comunale che verrà eletta.

## **SITUAZIONE ATTUALE DEL COMUNE.**

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 26 luglio 2012 il Comune di Lona Lases ha proceduto alla ricognizione autorizzando il mantenimento della partecipazione nelle seguenti società:

- a) **ASIA – Azienda Speciale per l'Igiene Ambientale, avente ad oggetto**  
Capitale sociale euro 489.680,00 - Quota 1,10%
- b) **A.P.T. ALTOPIANO DI PINE' E VALLE DI CEMBRA S.Cons.r.l.**, avente per oggetto la promozione turistica dell'Altopiano di Piné e della Valle di Cembra  
Capitale sociale euro 67.500,00 - Quota 0,71%
- c) **CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Soc. Cooperativa**, avente per oggetto la prestazioni di assistenza agli enti soci con riguardo al settore contrattuale, amministrativo, contabile, legale fiscale, sindacale, organizzativo, economico e tecnico  
Capitale sociale euro 12.239,00 - Quota 0,42%
- d) **CONSORZIO DEI COMUNI BIM DELL'ADIGE**, avente per oggetto attività degli organi legislativi ed esecutivi centrali e locali amministrazione finanziaria regionali provinciali e comunali.  
Capitale sociale non comunicato - Quota 0,77%



Verificato che il Consorzio dei Comuni B.I.M. dell'Adige con nota di data 25 marzo 2015 prot.n. 2015/923 comunicava per quanto riguarda il piano in oggetto di non rientrare nella fattispecie prevista dalla normativa;

Con deliberazione consiliare n. 31 del 30 novembre 2011 è stata approvata l'adesione a:

- e) **TRENTINO RISCOSSIONI SPA**, finalizzata all'esercizio delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione ordinaria e coattiva di tributi entrate patrimoniali di competenza degli Enti detentori di quote azionarie della società stessa  
Capitale sociale Euro 1.000.000,00 - Quota 0,01%

Quanto sopra premesso, il Comune di Lona-Lases detiene attualmente le seguenti società/partecipazioni societarie:

1. 1,10% in **ASIA – Azienda Speciale per l'Igiene Ambientale**, che si occupa della gestione dei rifiuti urbani e dei servizi di igiene urbana;
2. 0,01% in **Trentino Riscossioni S.p.a.**, società interamente pubblica che gestisce le procedure di riscossione coattiva delle entrate degli enti locali e quindi anche della Comunità;
3. 0,42% nel **Consorzio dei Comuni Trentini Soc. Coop.**, che si occupa dei servizi strumentali allo svolgimento di compiti istituzionali degli enti locali del Trentino e quindi anche della Comunità. Il Consorzio ai sensi art. 1bis lett. f della L.p. 15 giugno 2005, n. 7 è la società che l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e l'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCENM) riconoscono nei loro statuti quale propria articolazione per la provincia di Trento;
4. 0,71% in **Azienda per il Turismo Altopiano di Piné Valle di Cembra S.c.a.r.l.**, società a capitale pubblico e privato, che svolge attività di promozione turistica in cui la partecipazione complessiva degli enti locali al capitale sociale raggiunge la quota del 50%. Per quanto riguarda l'Azienda per il Turismo Altopiano di Piné Valle di Cembra, l'adesione da parte dei Comuni ricadenti nell'ambito territoriale di riferimento e la presenza di un rappresentante di ciascuno di essi nell'organo esecutivo sono espressamente previste dalla L.P. 11 giugno 2002, n. 8, recante Disciplina della promozione turistica in Provincia di Trento, emanata dalla PAT nell'esercizio della propria potestà esclusiva in materia d

Si sottolinea che l'Azienda per il Turismo Altopiano di Piné Valle di Cembra S.c.a.r.l., e Consorzio dei Comuni Trentini Soc. Coop. possiedono partecipazioni in altre società (c.d. partecipazione indiretta), nel dettaglio:

- **Azienda per il Turismo Altopiano di Piné Valle di Cembra Scarl:**  
Ice Rink Pine Srl per il 4,31%  
Sviluppo Turistico Grumes Srl per il 2,25%
- **Consorzio dei Comuni Trentini Soc. Coop:**  
Set distribuzione SpA al 0,05%

#### CRITERI DI RAZIONALIZZAZIONE

In base alle disposizioni di cui all' art. 1 comma 611 della L. 190/2014, in particolare ai criteri stabiliti alle lettere a), b), c) ,e d), si ritiene che:

*a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione.*

Le attività espletate dalle sopra richiamate società 1, 2, 3 e 4 sono da ritenersi indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente.

Anche alla luce della relazione "Programma di razionalizzazione delle partecipate locali" del Commissario straordinario per la revisione della spesa, dott. Carlo Cottarelli, è possibile desumere quali sono le attività qualificabili come "indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente" e per le quali la semplice delibera dell'amministrazione locale partecipante sarebbe sufficiente per il mantenimento delle partecipazioni:

- servizi pubblici a rete: servizio idrico integrato, gas, energia elettrica, rifiuti, trasporto pubblico locale e per l'energia elettrica, quindi **ASIA-Azienda Speciale per l'Igiene Ambientale**;
- servizi amministrativi: esclusivamente per uso interno delle amministrazioni controllanti. In tale attività rientra la gestione di servizi strumentali rivolti a favore dell'ente locale che spaziano dai servizi informatici, le attività direttamente o indirettamente rivolte alla gestione/erogazione di funzioni amministrative quali ad esempio la gestione dei tributi e delle entrate patrimoniali dell'ente locale, quindi **Trentino Riscossioni S.p.a.**, **Consorzio dei Comuni Trentini Soc. Coop.**

Relativamente all'**Azienda per il Turismo Altopiano di Pinè Valle di Cembra S.c.a.r.l.**, si rileva che trattasi di società a prevalente capitale privato, che funziona in base a logiche di mercato ed opera in mercati concorrenziali, regolata dal Codice Civile, nella quale il Comune detiene una quota minoritaria. La partecipazione dei soci pubblici si limita al conferimento di una quota annuale proporzionata al capitale sociale posseduto ma con tale partecipazione si realizzano forme aggregative pubbliche – private che contribuiscono allo sviluppo socio economico del territorio.

L'attività svolta dalla società, in quanto volta alla promozione del turismo locale, presenta una forte connessione con il territorio ed è pertanto valutata, non solo dal Comune ma anche dalla Provincia Autonoma di Trento (cfr. art. 9, comma 3 della L.P. 11.06.2002 nr. 8), strategica al fine della promozione dello sviluppo della popolazione locale sotto il profilo culturale/sociale/economico, costituendo, pertanto, attività strettamente necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente ai sensi dell'articolo 3, comma 27, della finanziaria 2008.

Pertanto si ritiene non possibile, da parte delle amministrazioni partecipanti per legge, dar luogo a piani operativi di razionalizzazione di detta società secondo le disposizioni di cui al sopra richiamato art. 1 comma 611 della L. 190/2014.

*b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*

Dall'analisi sulle singole società risulta che la società Azienda per il Turismo Altopiano di Pinè Valle di Cembra Scarl è composta da un numero di amministratori superiore al numero dei dipendenti. I consiglieri sono 10 mentre i dipendenti sono 9. In riferimento a tale composizione si fa riferimento al dettato della Legge Provinciale L.P. 11.06.2002 nr. 8 che fissa i criteri di rappresentanza delle varie compagini nell'organo amministrativo.

*c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni.*

Nessuna delle sopra richiamate società svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali.

*d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica.*

Il criterio si applica solo ai servizi pubblici locali di rilevanza economica e riguarda pertanto solo la società ASIA Spa, il cui bacino di utenza corrisponde già ad un ambito territoriale.

*e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.*

Relativamente alle società **Trentino Riscossioni S.p.a.** e **Informatica Trentina S.p.a.**, si precisa che trattandosi di società di sistema il cui controllo è in capo alla Provincia Autonoma di Trento, azionista di maggioranza, spetta alla stessa il contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante



riorganizzazione: (i) degli organi amministrativi; (ii) degli organi di controllo, (iii) delle strutture aziendali; (iv) riduzione delle relative remunerazioni. Si fa presente che l'acquisto della partecipazione a queste società è avvenuta a costo zero per il Comune.

In riferimento alle altre società si sottolinea quanto segue:

**Consorzio dei Comuni Trentini Soc. Coop.**, si ricorda che il Consorzio ai sensi dell' art. 1bis lett. f) della L.p. 15 giugno 2005, n. 7 è la società che l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e l'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCCEM) riconoscono nei loro statuti quale propria articolazione per la provincia di Trento. Per effetto di quanto disposto dall'art. 22 della L.P. 25/2012, le norme per le quali anche le società pubbliche sono tenute a concorrere all'obiettivo di risanamento della finanza pubblica e gli enti soci sono tenuti a dare loro le necessarie direttive non si applicano a tale società.

**Azienda per il Turismo Altopiano di Pinè Valle di Cembra S.c.a.r.l.**, trattasi di società a prevalente capitale privato, che funziona in base a logiche di mercato ed opera in mercati concorrenziali, regolata dal Codice Civile, nella quale il Comune detiene una quota minoritaria. La partecipazione dei soci pubblici si limita al conferimento di una quota annuale proporzionata al capitale sociale posseduto ma con tale partecipazione si realizzano forme aggregative pubbliche – private che contribuiscono allo sviluppo socio economico del territorio.

L'attività svolta dalla società, in quanto volta alla promozione del turismo locale, presenta una forte connessione con il territorio ed è pertanto valutata, non solo dal Comune ma anche dalla Provincia Autonoma di Trento (cfr. art. 9, comma 3 della L.P. 11.06.2002 nr. 8), strategica al fine della promozione dello sviluppo della popolazione locale sotto il profilo culturale/sociale/economico, costituendo, pertanto, attività strettamente necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente ai sensi dell'articolo 3, comma 27, della finanziaria 2008.

Pertanto si ritiene non possibile, da parte delle amministrazioni partecipanti per legge, dar luogo a piani operativi di razionalizzazione di detta società secondo le disposizioni di cui al sopra richiamato art. 1 comma 611 della L. 190/2014.

**A.S.I.A SpA - Azienda Speciale per l'Igiene Ambientale:**

Con delibera del Consiglio Comunale n. 07 del 27.03.2014 sono state approvate le modifiche allo Statuto della Società ASIA SpA ed alla Convenzione. Si provvederà a vigilare sulla Società affinché l'applicazione della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani nel caso di maggior gettito della stessa tariffa rispetto ai costi la differenza e che venga recuperata mediante la diminuzione dei costi relativi al Primo piano Finanziario utile successivo.

Per quanto sopra si ritiene di poter mantenere invariata l'attuale situazione relativa alle società partecipate e partecipazioni societarie del Comune di Lona-Lasese.

Nel corso del 2015 si proseguirà nel percorso di attuazione del protocollo d'intesa per l'individuazione delle misure di contenimento delle spese relative alle società controllate dagli enti locali sottoscritto il 20.9.2012.

 IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
*dr. Dallapiccola Mauro*